

INFORMACOOP

LEGALE – FISCALE – SOCIETARIO

in collaborazione con



SER.COOP.DE.
Servizi alla Cooperazione Delegati s.c.
Specialisti per le Cooperative

ICN Italia
Consulting
Network
Centro di assistenza fiscale

Informacoop n. 3

05 Febbraio 2018

L'ACCONTO IVA 2017 E LA COMUNICAZIONE DELLE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA

Come noto, entro il 27.12.2017, i soggetti IVA hanno versato l'acconto 2017, determinato utilizzando uno dei metodi a disposizione.

L'ammontare versato a titolo di acconto è scomputato a seconda della tipologia di contribuente come segue.

Tipologia contribuente	Scomputo acconto IVA 2017
Soggetto mensile	Liquidazione di dicembre 2017 (16.1.2018)
Soggetto trimestrale speciale	Liquidazione del quarto trimestre 2017 (16.2.2018)
Soggetto trimestrale	Dichiarazione IVA relativa al 2017 (16.3.2018)

Come previsto dall'art. 21-bis, DL n. 78/2010, a decorrere dal 2017, ai soggetti IVA è stato "imposto" l'obbligo di **inviare trimestralmente i dati delle liquidazioni periodiche IVA**.

Nell'apposito modello approvato dall'Agenzia delle Entrate con il Provvedimento 27.3.2017, nel quadro VP è contenuto il **rigo VP13 "Acconto dovuto"**.

Con riferimento al 2017, l'acconto IVA dovuto va riportato a rigo VP13 del quadro VP relativo:

- al mese di **dicembre 2017** per i contribuenti mensili (codice 12 nel campo "Mese"). Tale importo concorre quindi a determinare il saldo della liquidazione da versare entro il 16.1.2018;
- al **quarto trimestre 2017** per i contribuenti trimestrali "speciali", ossia autotrasportatori e distributori di carburante (codice 4 nel campo "Trimestre"). Tale importo concorre quindi a determinare il saldo del quarto trimestre il cui versamento scade il 16.2.2018. I soggetti in esame non devono maggiorare il saldo a debito degli interessi dell'1% e pertanto non va compilato il

rigo VP12 "Interessi dovuti per liquidazioni trimestrali";

- al **quarto trimestre 2017** per i contribuenti trimestrali "normali". Come specificato nelle istruzioni al quadro VP i contribuenti in esame devono compilare e inviare anche la comunicazione relativa al quarto trimestre (codice 5 nel campo "Trimestre"), senza operare le eventuali operazioni di rettifica / congruaggio da effettuare nella dichiarazione IVA 2017 (mod. IVA 2018).

Infatti, nella comunicazione relativa al quarto trimestre, **non** vanno compilati i seguenti righi:

- VP11 "Crediti d'imposta";
- VP12 "Interessi dovuti per liquidazioni trimestrali";
- VP14 "IVA da versare".

L'ammontare dell'acconto IVA 2017 e il metodo utilizzato per la relativa determinazione vanno **nuovo rigo VH17 del mod. IVA 2018**. Si rammenta che in base alle nuove istruzioni il quadro VH va compilato esclusivamente in caso di comunicazione / integrazione / correzione dei dati omessi / incompleti / errati delle comunicazioni delle liquidazioni IVA periodiche inviate all'Agenzia delle Entrate.

DETRAZIONE IVA: CHIARIMENTI FORNITI DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE CON CIRCOLARE N. 1/E DEL 17/01/2018

L'Agenzia delle Entrate, con Comunicato Stampa del 17/01/2018 e con propria **Circolare n. 1/E del 17/01/2018**, ha fornito i primi chiarimenti, tanto attesi, con riferimento alle nuove modalità di detrazione dell'IVA, introdotte dal D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge n. 96 del 21 giugno 2017.

I tre articoli 19, 21 e 25 del D.P.R. n. 633/1972, non essendo coordinati tra di loro, hanno portato ad una notevole confusione tra i contribuenti, soprattutto per quanto attiene alle fatture di fine anno. L'Agenzia delle Entrate, prendendo atto di tale anomalia, con la sopra citata Circolare n. 1/E/2018, ha cercato di fare chiarezza, ispirandosi ai principi espressi dalla Direttiva Comunitaria n. 2006/112/CE e dalla sentenza 29 aprile 2004, C-152/02 della Corte di Giustizia UE.

In sostanza, secondo quanto chiaramente evidenziato dai Giudici Comunitari, **l'esercizio del diritto alla detrazione è subordinato all'esistenza, oltre che al presupposto sostanziale dell'effettuazione dell'operazione, anche al presupposto formale del possesso di una valida fattura d'acquisto.**

Solo la coesistenza di tale duplice circostanza assicura l'effettivo esercizio del diritto alla detrazione e la neutralità dell'imposta.

Secondo l'Agenzia delle Entrate, è proprio partendo da tali assunti che si possono coordinare i novellati artt. 19 e 25 del D.P.R. n. 633/1972.

Si può quindi individuare il momento da cui decorre il termine per l'esercizio del diritto alla detrazione in capo al cessionario/committente, nel momento in cui, in capo a quest'ultimo, si verificano entrambe le seguenti condizioni:

- sostanziale: **avvenuta esigibilità dell'imposta;**
- formale: **possesso di valida fattura** redatta conformemente alle disposizioni di cui all'art. 21 del D.P.R. n. 633/1972.

E' solo da tale momento che il soggetto passivo può operare, previa registrazione della fattura secondo le modalità previste dall'art. 25, primo comma del D.P.R. n. 633/1972, la detrazione dell'IVA.

Come chiaramente espresso dall'Agenzia nella Circolare n. 1/2018, *"tale diritto può essere esercitato al più tardi entro la data di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui si sono verificati entrambi i menzionati presupposti e con riferimento al medesimo anno"*.

Sostanzialmente, sulla base di quanto precisato dall'Agenzia, **il diritto alla detrazione potrà essere esercitato nell'anno in cui il cessionario/committente riceve la fattura, annotandola in contabilità e facendola confluire nella liquidazione del mese o trimestre di registrazione o, qualora la stessa sia registrata entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di ricezione, in dichiarazione annuale.**

L'Agenzia, oltre a fornire indicazioni sulle modalità di detrazione, fornisce indicazioni anche in merito alla **data in cui la fattura si intende ricevuta.**

Qualora la fattura sia ricevuta con modalità "tracciata", ossia con PEC o altri sistemi che attestino la ricezione del medesimo documento, la data di ricezione coincide con quella indicata nella PEC o in altro documento tracciato. In tal caso, salvo quanto precisato nel successivo paragrafo relativo alla mini sanatoria per le fatture ricevute entro il 16/1/2018, una fattura datata 31/12/2017 e ricevuta ad esempio il 20 gennaio 2018 non potrà mai confluire nella liquidazione IVA relativa al mese di dicembre 2017 o nella dichiarazione IVA relativa al 2017.

Per quanto attiene alle fatture ricevute con modalità "non tracciata", si ricorda che il contribuente, ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. n. 633/1972, deve numerare in ordine progressivo le fatture e bollette doganali ricevute. Tale numerazione costituirà prova nei confronti dell'Amministrazione finanziaria in merito al corretto susseguirsi delle registrazioni dei vari documenti.

L'Agenzia delle Entrate chiarisce che, in ossequio dello Statuto del contribuente, considerando che i primi chiarimenti relativi alle disposizioni in oggetto intervengono in data successiva al 16 gennaio 2018 (termine fissato per la liquidazione periodica dell'IVA relativa al mese di dicembre 2017), sono fatti salvi e non saranno sanzionabili i comportamenti, adottati dai contribuenti in sede di tale liquidazione periodica, che siano difforni da quanto esposto nella citata circolare n. 1/E/2018.

L'Agenzia cita ad esempio, quale fattispecie di diffusione generale, soggetta a detta **mini sanatoria**, quella dei soggetti passivi che, avendo ricevuto entro il 16 gennaio 2018 fatture relative ad operazioni la cui imposta sia divenuta esigibile nel 2017, abbiano fatto concorrere l'imposta a credito, esposta nei predetti documenti contabili, alla liquidazione relativa al mese di dicembre 2017.

Nella Circolare non vengono invece richiamati i contribuenti trimestrali. Si ritiene che per questi, visti i tempi più lunghi di liquidazione dell'imposta, non siano ricompresi nella "mini sanatoria". Tali soggetti possono infatti adeguarsi alle nuove norme con tempi più ampi rispetto al 16 gennaio 2018, senza incorrere in particolari ostacoli operativi.

L'Agenzia delle Entrate, con la richiamata Circolare n. 1/E/2018, precisa inoltre che, in virtù del principio di neutralità dell'IVA, il diritto alla detrazione è in ogni caso garantito dall'istituto della **dichiarazione integrativa a favore**, di cui all'art. 8, comma 6-bis del D.P.R. n. 322/1998.

Pertanto, il cessionario/committente, che non abbia esercitato il diritto alla detrazione dell'IVA assolta sugli acquisti documentati nelle fatture ricevute nei termini sopra menzionati, può recuperare l'imposta presentando la dichiarazione integrativa entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione originaria.

CODICE APPALTI NUOVE SOGLIE COMUNITARIE 2018

Sulla Gazzetta ufficiale europea n. L337/21 del 19 dicembre 2017 sono stati pubblicati i nuovi regolamenti che fissano le nuove soglie comunitarie:

- **Regolamento delegato (UE) 2017/2366** del 18 dicembre 2017 che modifica la direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie applicabili per le procedure di aggiudicazione delle concessioni;
- **Regolamento delegato (UE) 2017/2365** del 18 dicembre 2017 che modifica la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie applicabili per le procedure di aggiudicazione degli appalti;
- **Regolamento delegato (UE) 2017/2364** del 18 dicembre 2017 che modifica la direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie applicabili per le procedure di aggiudicazione degli appalti degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali.

Per quanto di interesse per le cooperative sociali, le soglie di cui all'articolo 35, comma 1 del Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. n. 50/2016 saranno le seguenti:

- a) **euro 5.548.000** per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni;
- b) **euro 144.000** per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici che sono autorità governative centrali indicate nell'allegato III;
- c) **euro 221.000** per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali; a tale soglia si deve fare riferimento per le convenzioni con le cooperative sociali di tipo b) di cui all'art. 5 della legge 381/1991;
- d) **euro 750.000** (inalterato) per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici elencati all'allegato IX.

PROROGA AL 31 LUGLIO 2018 DELL' "ACCORDO PER IL CREDITO 2015"

Si informa che l'ABI, assieme all'Alleanza delle Cooperative Italiane e le altre principali Associazioni Imprenditoriali Italiane, hanno prorogato al 31 luglio 2018 l'accordo in oggetto, più noto come **"Moratoria"**. In sostanza, sino al 31 luglio 2018 le PMI con alcune difficoltà finanziarie possono congelare il pagamento delle quote capitali dei mutui a condizione che vengano rispettati i requisiti previsti dall'Accordo del 2015.

Nel dettaglio, l'accordo in questione si articola in tre iniziative in tema di: sospensione e allungamento dei finanziamenti alle PMI (**Imprese in Ripresa**), finanziamento dei progetti di investimento e rafforzamento della struttura patrimoniale delle imprese (**Imprese in sviluppo**) e smobilizzo dei crediti vantati nei confronti della Pubblica Amministrazione (**Imprese e PA**).

Possono beneficiare delle operazioni previste dall'Accordo, tutte le PMI operanti in Italia, comprese quelle che presentano alcune difficoltà finanziarie a condizione che, al momento della presentazione della domanda, non abbiano posizioni debitorie classificate dalla Banca come "sofferenze", "inadempienze probabili" o esposizioni scadute e/o sconfinanti da oltre 90 giorni (imprese "in bonis") in relazione a finanziamenti in essere alla data del 31 marzo 2015.

Il testo dell'Accordo 2015 è riportato al link: https://www.abi.it/DOC_Mercati/Crediti/Credito-alle-imprese/Accordo-credito-2015/Accordo_credito_2015.pdf